

capitali) assiste senza voto il regio delegato. L'annuo rendi-conto rimane esposto otto giorni alle osservazioni di ogni possidente.

CONGREGAZIONE PROVINCIALE.

Nel capoluogo d'ogni provincia siede una congregazione provinciale, metà di estimati nobili, metà di non nobili, in numero proporzionato all'estensione (nella veneta sono otto), oltre un deputato della città. Gli eletti per metà devono essere cittadini, sopra i trenta anni, che nella provincia abbiano casa e per almeno 2000 scudi di estimo, ovvero, pel deputato della città, un'industria che equivalga; nobili poi gli altri per rappresentare i nobili e non mai impiegati dello Stato. Ogni comune presenta i suoi proposti alla congregazione provinciale, che, formatane una terna, la porge alla congregazione centrale, e questa al governo che nomina o rifiuta. Son seienni, rieleggibili e gratuiti; e competono loro gli affari censuari della provincia, l'ispezione sull'andamento amministrativo dei comuni e sugli istituti di beneficenza, e presentano alla congregazione centrale le rappresentanze e domande concernenti la pubblica amministrazione.

CONGREGAZIONE CENTRALE.

La congregazione centrale è composta per ciascuna provincia di un deputato della classe degli estimati nobili, uno degli estimati non nobili, ed uno di ciascuna delle città regie, che sono: Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Rovigo, Belluno, Udine e Bassano.

Questi deputati, oltre le condizioni volute pei provinciali, devono possedere per 4000 scudi almeno; un traffico equivalente basta pel deputato della città, il quale è proposto dal consiglio comunale della città stessa: gli altri, da ciascun consiglio o convocato comunale: indi la congregazione provinciale, formatane una tripla, la presenta, per via della congregazione centrale, alla nomina del